

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petrissi e, successivamente, da E. Roussou, avvocati)

Oggetto

Da una parte, domande basate sull'articolo 272 TFUE, dirette, in via principale, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione mirante alla restituzione del prefinanziamento per l'importo di EUR 47 197,93, versato alla ricorrente in forza del contratto n. 238940, «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)», concluso tra la Comunità europea e la ricorrente e, in subordine, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di tale prefinanziamento riguardo alle spese sottoposte alla Commissione per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112 per l'importo di EUR 13 821,12, nonché, dall'altra, domanda riconvenzionale, diretta a ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione del prefinanziamento ad essa indebitamente versato nell'ambito di tale contratto unitamente agli interessi moratori.

Dispositivo

- 1) *Non occorre statuire sulle conclusioni della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis, con cui essa chiede di dichiarare che, dato che le condizioni generali del sesto programma quadro non si applicano al contratto in parola, essa non può essere considerata debitrice di un risarcimento forfettario a titolo di quest'ultimo e che, quindi, la Commissione europea ha violato il contratto di cui trattasi dichiarando di pretendere un risarcimento siffatto.*
- 2) *La domanda della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis, diretta a constatare l'assenza di fondamento della domanda di restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è accolta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.*
- 3) *Il ricorso presentato dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è respinto quanto al resto.*
- 4) *La domanda della Commissione diretta a ottenere la condanna della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis alla restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è respinta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112.*
- 5) *Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è condannata a pagare alla Commissione l'importo di EUR 33 376,81, aumentato degli interessi moratori al tasso del 4 % annuo a decorrere dal 29 ottobre 2013 e fino al completo pagamento di tale importo.*
- 6) *Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italian International Film/EACEA

(Causa T-676/13) ⁽¹⁾

[«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) — Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Invito a presentare proposte nell'ambito del sistema “selettivo” 2013 — Atto dell'EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” — Atto dell'EACEA che conferma il rigetto ma contiene una nuova motivazione — Competenza — Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l'EACEA — Competenza vincolata — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Linee guida permanenti 2012-2013 — Accordo di distribuzione materiale o fisica — Assenza di previa comunicazione all'EACEA — Inammissibilità della candidatura»]

(2016/C 106/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Italian International Film (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, B. Bettelli e M. Bottino, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e D. Homann, agenti, assistiti da D. Fosselard e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che respinge la candidatura della ricorrente alla concessione di una sovvenzione per il film «Only God Forgives», a seguito dell'invito a presentare proposte EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo» 2013 (GU 2012, C 300, pag. 5), pubblicato nell'ambito della decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327, pag. 12), stabilito per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Italian International Film Srl e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2016 — Kicktipp/UAMI — Società Italiana Calzature (kicktipp)

(Causa T-135/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp — Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS — Regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 106/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature Srl (Milano, Italia) (rappresentante: G. Cantaluppi, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature Srl e la Kicktipp GmbH.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), è annullata.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kicktipp GmbH.*